Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 1° giugno 1982 - SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 1° GIUGNO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1972-1982. Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DECIMA ed ultima estrazione eseguita il 3 maggio 1982; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1960)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1972-1983. Sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella NONA estrazione eseguita il 10 maggio 1982; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2065)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 maggio 1982, n. **301**.

Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento sono applicabili, nel periodo di effettiva presenza in dette zone ed indipendentemente dall'uso di mezzi aerei di linea, le norme di cui all'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 milioni annue, nell'anno 1982 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1981.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Piave » o « Vini del Piave ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 11 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei « Vini del Piave » o « Piave » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 21 giugno 1976 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione dei vini di cui sopra;

Visti il parere e la proposta di modifica del disciplinare di produzione sopra citato formulati dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 giugno 1980;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare di produzione sopra citati;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche e logistiche nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda sopra citata, tenendo altresì conto delle istanze presentate;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Vini del Piave » o « Piave », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, sono apportate le modificazioni di cui appresso:

Art. 2 - l'art. 2 è sostituito per intero con il seguente testo:

« Art. 2. — La denominazione "Vini del Piave" o "Piave" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Cabernet;
Merlot;
Pinot Bianco;
Pinot Grigio;
Pinot Nero;
Raboso;
Tocai Italico;
Verduzzo;

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni tradizionali a frutto di colore analogo e "raccomandati" per la zona, presenti nei vigneti in misura non superiore al 5%.

Nei vigneti destinati alla produzione dei vini:

Cabernet è ammessa la presenza di vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente;

Raboso è ammessa la presenza dei vitigni Raboso Piave e Raboso Veronese da soli o congiuntamente;

Verduzzo è ammessa la presenza dei vitigni Verduzzo trevigiano e Verduzzo friulano da soli o congiuntamente ».

Art. 4 - l'art. 4 è sostituito per intero con il seguente testo:

« Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, di origine sedimentaria-alluvionale e di natura prevalentemente argillosa, calcarea e ghiaiosa.

Sono invece da escludere i terreni torbosi, umidi o freschi e quelli decisamente silicei.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Vini del Piave" o "Piave" non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata: a q.li 140 per il Raboso; a q.li 130 per il Merlot; a q.li 120 per il Pinot bianco, il Pinot nero ed il Verduzzo; a q.li 110 per il Cabernet, il Pinot grigio e il Tocai italico. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il Cabernet, il Merlot, il Pinot bianco, il Pinot grigio, il Pinot nero, il Tocai italico ed il Verduzzo ed al 65% per il Raboso ».

Art. 5 - l'art. 5 è sostituito per intero con il seguente testo:

« Art. 5. — Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni siano effettuate anche in stabilimenti situati nei comuni di Fontanafredda, Porcia, Sacile, Caneva, Pasiano e Prata della provincia di Pordenone, sentito il parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone in ordine alla tradizionalità della effettuazione delle operazioni stesse nei citati comuni e a condizione che le ditte interessate:

1) presentino richiesta motivata e corredata del parere degli organi tecnici della regione Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione;

2) dimostrino di essere preesistenti alla data di pubblicazione del presente decreto;

3) vinifichino ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare uve prodotte in terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai "Vini del Piave" o "Piave" Merlot, Pinot bianco, Raboso, Tocai italico e Verduzzo una gradazione complessiva minimá naturale di 10,5 ed ai vini Cabernet, Pinot grigio e Pinot nero una gradazione complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione dei "Vini del Piave" o "Piave" è consentita nella misura massima del 10% del volume la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo delle varietà di vitigni previste nella denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione.

Il vino "Vini del Piave" o "Piave" Raboso non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni ».

Art. 6 - *all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:*

« (*Omissis*) - Nel tipo di vino Merlot alla caratteristica del sapore va a sostituirsi il seguente testo:

sapore: asciutto o talvolta abboccato, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico;

(*Omissis*).

A seguito delle caratteristiche del tipo di vino Verduzzo vanno ad inserirsi quelle dei vini che seguono fino al termine dell'articolo con il testo che segue:

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato e caratteristico;

sapore: pieno, morbido e armonico;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco minimo: 16 per mille.

Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino al rosato scarico secondo i sistemi di vinificazione;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: vellutato, morbido e armonico;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;

acidità totale minima: 4,8 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

odore: vinoso, tipico, gradevole;

sapore: asciutto o leggermente amabile, sapido, di corpo, armonico;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;

acidità totale minima: 4,8 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Raboso:

colore: rosso rubino carico, tendente al granato con il prolungato invecchiamento;

odore: vinoso, marcato, tipico, con profumo di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;

sapore: secco, austero, sapido giustamente tannico, leggermente acidulo;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,50;

acidità totale minima: 6,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto ».

Art. 7 - l'art. 7 è sostituito per intero con il seguente testo:

« Art. 7. — Nei "Vini del Piave" o "Piave" con le specificazioni di vitigno di cui appresso si possono usare assieme alla denominazione le menzioni aggiuntive indicate nel presente articolo alle seguenti condizioni:

Merlot, qualora il vino ottenuto provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5 e sia immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5 dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva "Vecchio". Tale vino deve in ogni caso risultare di sapore asciutto;

Cabernet, qualora il vino ottenuto provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12 e sia immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5 dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva "Riserva";

Pinot nero, qualora il vino ottenuto provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12 e sia immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5 dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni può portare in etichetta la menzione aggiuntiva "Riserva".

I periodi di invecchiamento obbligatorio previsti nel disciplinare di produzione decorrono dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1981

PERTINI

BARTOLOMEI — MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1982
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 38

(2330)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Guardavalle.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) si è determinata da tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute del 2, 9, 21 e 23 febbraio 1982 risultavano infruttuose.

Con decreto n. 109 del 4 marzo 1982, il prefetto convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 12 e 15 marzo 1982 con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta. Tali riunioni non avevano esito positivo.

Il prefetto, peraltro, allo scopo di porre il consiglio comunale di fronte alla responsabilità derivata dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, riteneva opportuno disporre una ulteriore convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 29 marzo e il 2 aprile u.s., risultavano, ancora una volta, infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'articolo 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Guardavalle, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Riccardo Caccavale.

Roma, addì 12 maggio 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Riccardo Caccavale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1982

PERTINI

ROGNONI

(2648)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 maggio 1982.

Abilitazione del Mediocredito regionale abruzzese a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda (pervenuta il 20 marzo 1982) con la quale il Mediocredito regionale abruzzese ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Mediocredito regionale abruzzese è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività dello stesso Mediocredito regionale abruzzese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(2650)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto e stoccaggio da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione eccezionale dei vini da tavola di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 701/82 del 25 marzo 1982, che stabilisce le norme generali per la distillazione dei vini da tavola di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79;

Visto il regolamento (CEE) n. 773/82 del 2 aprile 1982, recante le modalità di applicazione della predetta distillazione;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 7 del 6 aprile 1982;

Visti i decreti ministeriali 6 aprile 1982;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e le modalità di acquisto e stoccaggio da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie e nazionali;

Nell'adunanza del 13 maggio 1982 ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 701/82 del 25 marzo 1982 e dei decreti ministeriali 6 aprile 1982, i prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola disposta con il citato regolamento comunitario, devono presentare offerta di vendita all'A.I.M.A. secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Possono essere ceduti all'A.I.M.A., ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 1, i seguenti prodotti della distillazione:

a) alcole buon gusto con gradazione non inferiore a 96°, avente le caratteristiche qualitative stabilite dal decreto ministeriale 6 aprile 1982;

b) alcole con gradazione inferiore a 96° ma non inferiore a 86°.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti indicati al precedente art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) il nome, il cognome e indirizzo del venditore (per le società commerciali e le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale e sede, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante);

b) la quantità (espressa in ettolitri ed in ettanidri), la qualità e la gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione eccezionale di vini da tavola prevista dal regolamento (CEE) n. 701/82 del 25 marzo 1982;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

e) distinta indicante gli estremi dei contratti di distillazione del vino dal quale è stata ottenuta la partita di alcole messa a disposizione.

Nell'offerta di vendita devono essere indicati distintamente i prodotti ottenuti dalla distillazione di vini rossi e rosati da quelli ottenuti dalla distillazione di vini bianchi.

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autentica:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali e le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto), di data non anteriore a tre mesi a quella della offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, da cui risultino:

la quantità (espressa in ettolitri ed in ettanidri) e la gradazione alcolica del prodotto ottenuto dalla distillazione di vini da tavola bianchi e del prodotto ottenuto dalla distillazione di vini da tavola rossi e rosati;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini da tavola di cui al regolamento (CEE) n. 701/82;

le caratteristiche del prodotto indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione e la quantità di prodotto da ciascuno ceduta, distinta a seconda del colore del vino;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso il quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

L'offerta deve pervenire all'A.I.M.A. entro sessanta giorni dal termine ultimo previsto dal regolamento (CEE) n. 773/82 del 1° aprile 1982 per la conclusione delle operazioni di distillazione.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale.

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

L. 3.610,46 per il prodotto di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione di vino rosso o rosato;

L. 3.409,18 per il prodotto di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione di vino bianco;

L. 3.396,60 per il prodotto di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione di vino rosso o rosato;

L. 3.195,32 per il prodotto di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione di vino bianco.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.

Art. 7.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, entro novanta giorni dalla consegna del prodotto, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo, successivamente al ricevimento della lettera della A.I.M.A. di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione della offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato, con le modalità e le condizioni da definire a mezzo di contratto a trattativa privata e fino al 31 dicembre 1982, al titolare della distilleria in cui trovasi depositato il prodotto.

Art. 9.

Il venditore ha l'obbligo di fornire all'A.I.M.A. la prova di avere pagato il prezzo minimo di acquisto del vino entro i termini indicati nell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 701/82 del 25 marzo 1982, mediante produzione di copia originale o autentica della fattura rilasciata dal produttore vinicolo e dallo stesso quietanzata con data e firma leggibile.

Qualora detta prova non venga fornita entro il termine di centoventi giorni dalla consegna dell'alcole, l'A.I.M.A. provvederà a recuperare il prezzo di acquisto corrisposto al venditore.

All'integrale recupero del prezzo di acquisto consegue, altresì, la risoluzione del rapporto di deposito e conservazione del prodotto previsto al precedente art. 8, i cui oneri restano a carico del venditore.

Art. 10.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1982

Il Ministro presidente: BARTOLOMEI

(2753)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Ravenna e Latisana

Con decreto 27 marzo 1982, n. 7381, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq 550, riportato in catasto al comune di Ravenna al foglio n. 147 mappale 45 parte.

Con decreto 6 maggio 1982, n. 60956, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 580, censito nel catasto del comune di Latisana (Udine) al foglio 49, in corrispondenza del confine sud-est delle particelle numeri 1 e 140, ricadente nel comprensorio del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Banca Friulana non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(2468-2661)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. Coedital, in Torino.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1982 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. Coedital, in Torino, composta da:

Presidente:

Pirro dott. Rosario.

Membri:

Artuso Bruno;
Bechis Domenico.

(2680)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.ill. « Cantina sociale Asti Nord », in Piovà Massaia.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1982 il sig. Ferdinando Musso, nato a Montechiaro (Asti) il 29 ottobre 1927, è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.ill. « Cantina sociale Asti Nord », in Piovà Massaia (Asti), in sostituzione del sig. Alberto Raverdino, dimissionario.

(2664)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Edile bolognese C.E.B. », in Molinella, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 il rag. Enrico Simoni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Edile bolognese C.E.B. », in Molinella (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 17 agosto 1961, in sostituzione dell'avv. Dante Selleri, deceduto.

(2534)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa comunale pasticcieri e dolcieri « U.N.I.D.U.L.C.I.A. », in Bologna, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 il rag. Enrico Simoni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa comunale pasticcieri e dolcieri « U.N.I.D.U.L.C.I.A. », in Bologna, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 ottobre 1964, in sostituzione dell'avv. Dante Selleri, deceduto.

(2535)

Scioglimento della società cooperativa Consorzio fra aziende industriali ed artigiane produttrici ed impagliatrici di fiaschi « Consorzio italiano fiaschi - C.I.F. - Soc. coop. a r.l. », in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1982 la società cooperativa Consorzio fra aziende industriali ed artigiane produttrici ed impagliatrici di fiaschi « Consorzio italiano Fiaschi - C.I.F. - Società coop. a r.l., », in Firenze, costituita per rogito notaio avv. Maria Mengacci il 3 gennaio 1975, rep. n. 31380, reg. soc. n. 23518, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Marcello Peruzzi.

(2536)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Fortuna », in Cassino, e nomina del commissario liquidatore

Con decreto ministeriale 21 aprile 1982 la società cooperativa edilizia « Fortuna », in Cassino (Frosinone), costituita per rogito notaio Michele Facchini il 19 ottobre 1978, repertorio n. 1352, registro società n. 862/78, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Adriano Pistilli.

(2345)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « Spedizione sale », in Margherita di Savoia.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1982, i poteri conferiti al dott. Antonio Di Lecce, commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. « Spedizione sale », in Margherita di Savoia (Foggia), sono stati prorogati fino al 31 maggio 1982.

(2663)

Rettifica di decreto concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Coedital, in Torino

Con decreto ministeriale 18 maggio 1982, il decreto ministeriale 25 gennaio 1982 è rettificato nella parte relativa al luogo di nascita del rag. Vincenzo Musso, commissario liquidatore della società cooperativa Coedital, in Torino, in liquidazione coatta amministrativa, che è Torino e non Camerano Casasco (Asti).

(2681)

Rettifica di decreto concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Set.Co., in Torino.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1982, il decreto ministeriale 10 dicembre 1981 è rettificato nella parte relativa alle generalità di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Set.Co., in Torino, che sono Bisello Giuseppe e non Bisello Armando.

(2682)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di posti di assistente ordinario presso varie università

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura italiana della facoltà di magistero dell'Università di Perugia con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito, unitamente al titolare dott. Vincenzo Placella, alla cattedra di letteratura italiana della facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1982, registro n. 60, foglio n. 138.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico della facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, n. 94, è attribuito, unitamente al titolare dott. Francesco Cocozza, alla cattedra omonima della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1982, registro n. 62, foglio n. 276.

(2751-2752)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Firenze:

« 659-FI »: Marini & Gabrielli S.d.f., in Firenze.

Provincia di Napoli:

« 237-NA »: De Maria Francesco, in Napoli;
« 397-NA »: De Fabbio Giovanni, in Napoli;
« 408-NA »: Napoli Francesco, in Napoli.

Provincia di Torino:

« 187-TO »: Bruno Renato, in Torino.

Provincia di Vicenza:

« 1054-VI »: Silver Magic Gold di F. Ziliotto & C. S.a.s., in Vicenza.

(2602)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Piazza Brembana, Roncoferraro, Landriano, Casteggio, Dorio e Pieve di Coriano.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 2 marzo 1982, n. 14972: comune di Piazza Brembana (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 gennaio 1981, n. 3 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 26 maggio 1981, n. 19);

deliberazione 23 marzo 1982, n. 15664: comune di Roncoferraro (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 31 marzo 1980, n. 59 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 15 settembre 1980, n. 96);

deliberazione 30 marzo 1982, n. 15841: comune di Landriano (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 4 dicembre 1979, n. 27 e 26 febbraio 1980, n. 9 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 dicembre 1980, n. 80);

deliberazione 30 marzo 1982, n. 15845: comune di Casteggio (Pavia) (piano adottato con deliberazione 18 gennaio 1979, n. 8 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 17 aprile 1980, n. 60 e 18 aprile 1980, n. 61).

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 9 marzo 1982, n. 15138: comune di Dorio (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 17 dicembre 1979, n. 50);

deliberazione 23 marzo 1982, n. 15665: comune di Pieve di Coriano (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 9 aprile 1980, n. 26).

(2481)

Variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Roè Volciano

Con deliberazione della giunta regionale 23 marzo 1982, n. 15673, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Roè Volciano (Brescia) adottata con deliberazione consiliare 24 ottobre 1980, n. 100.

(2551)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Garlasco, Voghera, Scanzorosciate, Trezzano Rosa, Turate, Sesto Calende, Soresina, Monticelli Pavese, Bastida de' Dossi, Pinarolo Po e Locate Varesino.

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sara data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 1° marzo 1982, n. 1007: comune di Garlasco (Pavia);

decreto 1° marzo 1982, n. 1008: comune di Voghera (Pavia);

decreto 1° marzo 1982, n. 1009: comune di Scanzorosciate (Bergamo);

decreto 9 marzo 1982, n. 1014: comune di Trezzano Rosa (Milano);

decreto 15 marzo 1982, n. 1017: comune di Turate (Como);

decreto 15 marzo 1982, n. 1018: comune di Sesto Calende (Varese);

decreto 15 marzo 1982, n. 1020: comune di Soresina (Cremona).

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 2 marzo 1982, n. 14976: comune di Monticelli Pavese (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 marzo 1981, n. 11;

deliberazione 2 marzo 1982, n. 14977: comune di Bastida de' Dossi (Pavia) (variante adottata con deliberazioni consiliari 14 dicembre 1979, n. 27 e 27 febbraio 1980, n. 2);

deliberazione 2 marzo 1982, n. 14978: comune di Pinarolo Po (Pavia) (variante adottata con deliberazioni consiliari 10 marzo 1980, n. 27 e 18 settembre 1980, n. 106);

deliberazione 2 marzo 1982, n. 14979: comune di Locate Varesino (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 13 luglio 1981, n. 53).

(2482)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 27 aprile 1982 il decreto prefettizio 6 febbraio 1933, n. 11419/285, con il quale il cognome del sig. Stefano Ražem di Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 12 dicembre 1895, venne ridotto nella forma italiana di «Raseni», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione ai figli Milan, Mario Diodato e Maria Carmela, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta in data 27 febbraio 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio Milan Raseni, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Razem».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Raseni» assunto dalla moglie del predetto, Silvestra Rapotec, nata a S. Dorligo della Valle il 24 dicembre 1931, nonchè nei confronti del figlio Marjan, nato a Trieste il 19 settembre 1969.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(2365)

Rettifica di decreto concernente il ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 4 maggio 1982, n. 1/13/2-504, è stato rettificato il decreto 23 febbraio 1982, n. 1/13/2-364, per quanto riguarda la restituzione del cognome della sig.na Sonia Zeriali di Guido, nata a Trieste il 9 settembre 1957, nella forma originaria di «Žerjal» e non «Zerial», secondo quanto risulta dalla copia integrale dell'atto di nascita del nonno della predetta, inviata dal comune di San Dorligo della Valle.

Il sindaco di San Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto all'interessata.

(2549)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 19 maggio 1982 alla sig.ra Jakoncic Margherita in Donda, nata a Piedimonte (Gorizia) il 6 febbraio 1927 è accordata, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878, la riduzione del cognome nella forma italiana di Giannini, in seguito ad istanza prodotta dalla medesima in data 31 marzo 1982. Il predetto decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

(2665)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di bidello presso l'Università degli studi di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria di bidello delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso l'Università di Sassari.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(2724)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di segretario nel ruolo amministrativo della carriera di concetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale n. 1 del mese di aprile 1982 del Ministero del turismo e dello spettacolo, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 1982, registro n. 4, foglio n. 360, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio stesso anno.

(2655)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 8 - agosto 1981 - del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 10 maggio 1982, pubblica il decreto ministeriale 19 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1982, registro n. 12, foglio n. 201, di approvazione della graduatoria di merito relativa agli esami di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(2621)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 8 - agosto 1981 - del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 10 maggio 1982, pubblica il decreto ministeriale 1° ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1982, registro n. 1, foglio n. 183, di approvazione della graduatoria di merito relativa agli esami di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato, indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(2622)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a centouno posti di segretario comunale

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a centouno posti di segretario comunale in prova, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1982, si svolgeranno in Roma nei giorni 7 e 8 luglio 1982.

I candidati dovranno presentarsi nei giorni sopraindicati, alle ore 8, presso i locali della fiera di Roma, ingresso via Cristoforo Colombo, muniti di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica autorità.

(2697)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 32, IN CASTELDELPIANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Casteldelpiano (Grosseto).

(388/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Casteldelpiano (Grosseto).

(389/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 146 del 29 maggio 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Unità sanitaria locale n. 25 in Rivoli: Riapertura termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo sala, e a posti di infermiere professionale del servizio di emodialisi.

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1982, n. 12.

Riordino dei servizi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - Stato giuridico e trattamento economico del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 25 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RIORDINO DEI SERVIZI DELL'ERSAP

Art. 1.

Principi generali

Il riordino dei servizi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia viene regolato dalla presente legge regionale, sotto l'aspetto organico e funzionale, a norma dell'art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 386, e si ispira ai principi del metodo programmatico negli interventi, della democrazia organizzativa, funzionale al servizio da svolgersi a favore dei cittadini con riferimento alle categorie agricole nonché delle istituzioni.

Art. 2.

Organizzazione

L'organizzazione dell'ente si articola in una sede centrale, nel capoluogo regionale, ed in unità operative decentrate sul territorio regionale.

Art. 3.

Articolazione

Al fine di svolgere le sue funzioni istituzionali, l'ente si avvale di servizi ed uffici, a livello centrale e periferico.

Art. 4.

Aree di attività

I servizi sono articolati in relazione alle seguenti aree di attività:

A) istituzione e affari generali;

B) studi e ricerca, programmazione e sviluppo, informatica;

C) cooperazione e organizzazione economica dei produttori agricoli;

D) proprieta contadina, ricomposizione e miglioramenti fondiari, zootecnia;

E) conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria;

F) finanza e patrimonio.

Art. 5.

Servizi

I servizi sono differenziati in:

servizi centrali;
servizi decentrati.

I servizi sono suddivisi in uffici con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente, sottoposta all'approvazione del consiglio regionale.

Le modificazioni della ubicazione e della struttura dei servizi, successive all'entrata in vigore della presente legge, saranno effettuate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente, che le contempli organicamente, sottoposta all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 6.

Gruppi di lavoro

La struttura operativa si avvale dei gruppi di lavoro per attuare il principio della maggiore responsabilizzazione. A tal fine i dirigenti dei servizi e degli uffici possono, nell'ambito dell'organizzazione interna del servizio o dell'ufficio, individuare gruppi di lavoro aventi un profilo professionale funzionale agli scopi da perseguire ed assegnare ai singoli del gruppo compiti precisi dei quali gli stessi assumono le responsabilità in relazione alle attribuzioni dei servizi e degli uffici.

La responsabilità dei gruppi di lavoro è attribuita dal dirigente del servizio o dell'ufficio ai funzionari dell'VIII e VII livello funzionale.

Art. 7.

Gruppi di lavoro per progetti

Per realizzare progetti particolari d'intervento, possono essere costituiti gruppi di lavoro a carattere temporaneo finalizzati al perseguimento di obiettivi determinati con personale proveniente anche da diverse strutture organizzate regionali.

I gruppi di lavoro vengono costituiti con atto del comitato esecutivo dell'ente su proposta del direttore generale alle cui dipendenze operano.

L'atto del comitato esecutivo che costituisce il gruppo di lavoro determina anche gli obiettivi, la durata dell'attività, le modalità di svolgimento dello stesso, la composizione.

Art. 8.

Segreteria particolare del presidente

Il presidente dell'ente si avvale di una segreteria particolare composta da non più di cinque unità di cui una unità con qualificazione professionale di stenodattilografo o dattilografo.

Art. 9.

Segreteria particolare dei vice presidenti

I vice presidenti dell'ente si avvalgono di una segreteria particolare composta, ognuna, da non più di due unità di cui una con qualifica professionale di stenodattilografo o dattilografo.

Art. 10.

Segreteria della direzione generale

Il direttore generale si avvale di una segreteria composta da non più di due unità di cui una con qualifica professionale di stenodattilografo o dattilografo.

Art. 11.

Attribuzioni della segreteria

Le segreterie attendono alla corrispondenza, alla tenuta dell'agenda degli impegni, alla preparazione dei contatti connessi alle funzioni all'interno ed all'esterno con enti, organismi e personalità.

Le segreterie non devono intralciare l'azione normale degli uffici né sostituirsi ad essi.

Art. 12.

Trattamento riservato al personale delle segreterie

Al personale delle segreterie si applica la normativa prevista per il personale addetto alle segreterie degli amministratori regionali.

Art. 13.

Costituzione delle segreterie

Il conferimento degli incarichi del segretario e degli addetti di segreteria particolare della presidenza è attribuito con atto del presidente.

Il conferimento degli incarichi di segretario e di addetti alle segreterie particolari dei vice presidenti è attribuito con atto del presidente sentiti i vice presidenti.

Il conferimento degli incarichi di segretario e di addetto alla segreteria della direzione generale è attribuito con atto del Presidente sentito il direttore generale.

Gli incarichi sono conferiti a personale dell'ente per la durata della carica del presidente, vice presidente e direttore generale e possono essere revocati.

Art. 14.

Istituzione dei servizi centrali

I servizi centrali, fatta eccezione per le segreterie di cui agli articoli precedenti, sono inclusi in aree di intervento.

I servizi si articolano in uffici.

Art. 15.

Aree di intervento dei servizi centrali

Le attribuzioni specifiche di ciascun servizio centrale sono di seguito indicate:

Direzione generale.

Sovraintende al personale ed al funzionamento degli uffici; cura, sotto la vigilanza del presidente, la tenuta del protocollo dell'ente e gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo con funzione di segretario, può partecipare alle commissioni, controfirma tutti gli atti e contratti che comportano impegno di spese.

In caso di assenza od impedimento del direttore generale, il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, affida le funzioni di direttore generale ad un funzionario dell'VIII livello.

Il presidente, sentito il direttore generale, può affidare alcune funzioni proprie dello stesso direttore generale, a funzionari dell'VIII livello.

Servizio degli organi collegiali, affari generali e programmazione.

Provvede a predisporre gli atti necessari per la convocazione del consiglio, del comitato esecutivo e delle commissioni consultorie e ad inviare ai consiglieri la necessaria documentazione.

Cura la redazione dei verbali delle adunanze e provvede alla conservazione delle deliberazioni e degli atti amministrativi.

Cura comunicati, pubblicazioni e documentazioni dell'attività dell'ente, organizza convegni, manifestazioni e visite di studio.

Cura le pubbliche relazioni.

Cura la tenuta della biblioteca e della fotocineteca.

Coadiuva il presidente nella trattazione di tutti gli atti di sua competenza.

Cura i rapporti con l'organo di controllo.

Cura la tenuta dell'archivio generale.

Effettua studi tecnico-economici di intervento. Partecipa alla elaborazione del programma organico pluriennale di sviluppo economico e sociale regionale, nonché del piano territoriale e dei piani comprensoriali e delle comunità montane.

Elabora i piani zonali diretti al raggiungimento degli obiettivi previsti nella programmazione agricola.

Cura la cartografia tematica (geopedologica, morfologica, idrologica, colturale, ecc.).

Servizio personale - Organizzazione - Legale e contenzioso.

Cura la gestione del personale per quanto attiene l'aspetto giuridico ed economico.

Cura lo studio e la elaborazione di proposte per l'organizzazione degli uffici e del lavoro.

Studia l'applicazione di nuove tecniche amministrative e delle relative procedure.

Cura l'elaborazione di programmi per la costante rilevazione dei fabbisogni e degli eventuali adeguamenti degli ambienti di lavoro.

Elabora programmi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale del personale.

Assiste, nell'espletamento dei compiti, la commissione del personale e la commissione di disciplina.

Cura, coordina ed assume la rappresentanza in giudizio dell'ente.

Formula pareri legali sulle varie materie.

Cura la redazione degli atti, convenzioni e contratti dell'ente ed adempie a tutte le relative formalità.

Servizio bilancio e ragioneria.

Predispone i bilanci.

Cura tutti gli adempimenti connessi alla gestione contabile e finanziaria delle entrate e delle uscite.

Cura la predisposizione dei rendiconti consuntivi.

Servizio provveditorato, economato e patrimonio.

Provvede alla trattazione degli affari relativi alla determinazione dei fabbisogni nonché all'acquisto dei beni mobili necessari per il funzionamento degli uffici.

Cura l'organizzazione dei servizi di vigilanza e l'accesso alla sede, la gestione dei magazzini, la gestione degli automezzi, la gestione del centralino e degli impianti telefonici e la gestione delle spese necessarie per il funzionamento degli uffici.

Cura la gestione degli apparati e pubblicazione di atti e documenti.

E' competente ad amministrare e gestire il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.

Servizio informatica.

Cura ed elabora i programmi per l'applicazione dei metodi di automazione della struttura organizzativa avvalendosi della scienza e delle tecniche dell'informatica per l'introduzione di procedure atte a rendere più agile ed efficace l'attività dell'ente.

Raccoglie ed utilizza dati statistici per lo sviluppo dell'attività programmatoria dell'ente.

Servizio riforma.

Esercita ogni funzione per l'attuazione dell'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, in ordine alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria.

Servizio progetti e realizzazione opere ingegneristiche.

Cura la progettazione, appalto, direzione, assistenza tecnica, contabilizzazione, revisione prezzi e predisposizione del collaudo delle opere e degli impianti che l'ente realizza nello svolgimento dei compiti di riforma e di sviluppo.

Cura la realizzazione di opere e di impianti collettivi per la conservazione, trasformazione, commercializzazione o, comunque, per la valorizzazione delle produzioni agricole.

Cura l'assistenza alle cooperative nella fase di progettazione, direzione, assistenza tecnica, contabilizzazione e predisposizione del collaudo delle opere e degli impianti.

Cura l'esecuzione dei lavori relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell'ente.

Servizio cooperazione.

Promuove lo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative nel settore agricolo e potenzia l'organizzazione cooperativa e consortile ai vari livelli, dalla fase di produzione a quella di mercato, realizzando opportune integrazioni in aziende preferibilmente a partecipazione statale, operanti nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli-alimentari.

Presta ai produttori agricoli consulenza tecnica ed amministrativa-economica e finanziaria ai fini della costituzione di cooperative e di altre forme associative e assicura la necessaria assistenza tecnica, amministrativa, economica e finanziaria per la gestione della medesima.

Servizio interventi di mercato.

Svolge i compiti per gli interventi di mercato disposti dalla Comunità economica europea e dallo Stato.

Cura, per non oltre cinque anni, la gestione diretta nella fase di avviamento degli impianti, attrezzature e servizi realizzati dall'ente, di interesse comune per i produttori agricoli.

Esegue gli interventi diretti al superamento di difficoltà delle cooperative e di altri organismi associati.

Realizza iniziative promozionali di valorizzazione e di penetrazione dei prodotti agricoli pugliesi nei mercati italiani ed esteri.

Servizio fondiario.

Cura la acquisizione dei terreni e la relativa trasformazione fondiaria.

Provvede alla vendita dei terreni ai coltivatori.

Svolge ogni attività in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Cura i rapporti con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ripartizione e gestione del « Fondo di rotazione » di cui all'art. 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

Cura la documentazione catastale nonché le rilevazioni topografiche.

Svolge interventi per le terre incolte e formula i piani pluriennali per il loro utilizzo.

Servizio ricerca, studi ed assistenza tecnica.

Promuove ed attua iniziative intese ad assicurare il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca alla pratica operativa mediante la formazione di aziende pilota e dimostrative e il ricorso a forme associative.

Cura l'assistenza tecnica per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e l'assistenza tecnica e l'organizzazione economica nei confronti delle aziende agricole.

Predispone particolari interventi nel settore zootecnico al fine della integrale utilizzazione delle risorse anche attraverso gestioni collettive.

Cura le iniziative di carattere dimostrativo e di propaganda zootecnica, attende al miglioramento e risanamento zootecnico ed all'assistenza veterinaria.

Fornisce assistenza agli imprenditori in ordine all'allevamento ed all'acquisto del bestiame, mezzi e attrezzature.

Cura le iniziative nei settori dell'acquacoltura e dell'agriturismo.

Art. 16.

Servizi decentrati

In ciascuna provincia è istituito un servizio decentrato, articolato in uffici, operativamente collegati con i competenti servizi centrali e dipendenti dalla direzione generale.

I plessi operativi saranno determinati con apposito atto regolarmente approvato dal comitato esecutivo.

Art. 17.

Dirigenti di servizio o di ufficio

I dirigenti di servizio o di ufficio sono nominati dal comitato esecutivo, su proposta del presidente, sentiti il direttore generale e la commissione del personale, tra i funzionari dell'VIII livello, tenendo conto dei titoli posseduti e degli incarichi.

L'incarico è revocabile. La revoca dell'incarico è disposta nella stessa forma prevista per la nomina.

La funzione di dirigente di servizio o di ufficio comporta la responsabilità degli atti di competenza dei servizi o degli uffici e quindi la continua verifica dello stato di attuazione delle pratiche con la conseguente adozione delle disposizioni per la migliore produttività e funzionalità dell'organizzazione attraverso anche l'impiego ottimale del personale assegnato.

I dirigenti dei servizi rispondono direttamente al direttore generale ed agli organi dell'ente della efficienza dell'azione amministrativa; i dirigenti di ufficio rispondono direttamente ai dirigenti di servizio.

TITOLO II

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

CLASSIFICAZIONE, RUOLO, QUALIFICHE E DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 18.

Ruolo unico

Il personale dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia è inquadrato in un ruolo unico articolato nei seguenti otto livelli funzionali-retributivi:

I livello - parametro 100
II livello - parametro 116
III livello - parametro 130
IV livello - parametro 142
V livello - parametro 167
VI livello - parametro 178
VII livello - parametro 220
VIII livello - parametro 333.

Nelle allegate tabelle A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8 è descritta la declaratoria delle caratteristiche generali di ciascun livello funzionale-retributivo.

Nella allegata tabella *B* sono definite le qualifiche funzionali e loro profili professionali.

Nella allegata tabella *C* è fissato il numero dei posti per ciascuna qualifica funzionale, livelli retributivi ed il numero complessivo dei posti del ruolo unico.

Capo II

AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - NOMINA - PERIODO DI PROVA - PROMESSA SOLENNE E GIURAMENTO - RESIDENZA - CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 19.

Norme per l'assunzione

Il personale dell'ente, salvo i casi stabiliti dalla legge, è assunto nei singoli livelli retributivi e nelle qualifiche funzionali, mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, banditi con deliberazione del consiglio di amministrazione che stabilisce i programmi d'esame. Nelle more di emanazione di apposito regolamento, da adottarsi con delibera del consiglio di amministrazione, i concorsi sono disciplinati dalle norme vigenti per l'accesso all'impiego nelle amministrazioni statali.

Art. 20.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici sono nominate dal consiglio di amministrazione e sono costituite:

1) dal presidente dell'ente, o da un membro del consiglio di amministrazione proposto dal Presidente stesso, con funzioni di presidente;

2) da due componenti del consiglio di amministrazione scelti su proposta del presidente;

3) dal direttore generale o da un suo delegato di livello pari o immediatamente superiore a quello previsto per il posto messo a concorso;

4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel C.N.E.L. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano, entro 15 giorni dalla richiesta, a comunicare la designazione di propria competenza, il consiglio di amministrazione procede ugualmente alla nomina della commissione giudicatrice che si intende validamente costituita con la sola partecipazione degli altri componenti;

5) da tre rappresentanti della Regione, proposti dal presidente della giunta regionale;

6) da tre esperti delle materie dei concorsi, proposti dalla giunta.

Il segretario della commissione viene designato dal direttore generale fra i dipendenti dell'ente appartenenti al livello funzionale non inferiore al VI.

I concorsi devono essere espletati entro un anno dal bando di concorso e le nomine dei vincitori devono essere effettuate entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

La graduatoria del concorso è approvata dal consiglio di amministrazione ed ha validità, per un anno dalla sua approvazione, per la copertura dei posti che si rendono vacanti salvo che per quelli derivanti da ampliamento di organico deliberati successivamente al bando di concorso.

Art. 21.

Accesso ai livelli retributivi-funzionali

I titoli di studio, la formazione culturale e professionale richiesta per l'accesso a ciascun livello ed a ciascuna qualifica funzionale sono stabiliti nell'allegata tabella *D*;

I dipendenti dell'ente, privi del titolo di studio richiesto, possono partecipare ai concorsi pubblici per i posti di livello immediatamente superiori a quello di appartenenza purché provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nel livello di appartenenza, nonché dei requisiti di formazione professionale richiesti per la qualifica funzionale.

Ai concorsi per posti del III e IV livello retributivo-funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiore con 5 anni di anzianità complessive nei due livelli e di 3 anni nel solo livello immediatamente inferiore e sempre che siano in possesso degli eventuali requisiti di formazione professionale richiesta.

Sono esclusi i posti relativi alle qualifiche funzionali alle quali l'accesso è consentito esclusivamente con il possesso del titolo di studio prescritto dalla legge.

Un quarto dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unità superiore è riservato ai dipendenti dell'Ente di ruolo in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti comma.

Nel primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti può essere aumentata al 35% e si applica al personale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo o appartenente al livello ancora sottostante, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, sempreché sussista in entrambi i casi un'anzianità di un anno nel livello di appartenenza.

Nei bandi di concorso devono essere applicate le percentuali di assunzione per le categorie privilegiate previste dalla vigente legislazione statale.

La riserva non opera se il posto messo a concorso è uno solo.

I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

Le nomine vengono conferite con atto del presidente dell'ente nei limiti dei posti disponibili alla data di emanazione dell'atto stesso e secondo l'ordine della graduatoria degli idonei, redatta dalla commissione giudicatrice ed approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Nomina

La nomina in prova dell'impiegato è disposta con atto del presidente dell'ente, su delibera del consiglio di amministrazione.

L'accettazione della nomina deve avvenire, a pena di decadenza, con dichiarazione scritta dell'interessato, entro 30 giorni dalla relativa nomina.

L'assunzione del servizio entro lo stesso termine o nel diverso giorno indicato nella comunicazione della nomina equivale ad accettazione.

In mancanza della dichiarazione di accettazione della nomina o della effettiva assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro 30 giorni dalla data stabilita, l'interessato si intende rinunciatario.

Il rapporto di impiego decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio.

Art. 23.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova è di un anno dalla data di inizio del servizio effettivo; esso può essere prorogato per 6 mesi con atto del presidente dell'ente su delibera del comitato esecutivo sentita la commissione del personale, ove non fossero ancora sufficienti gli elementi di giudizio per dichiarare superato il periodo di prova.

Entro il mese anteriore alla data di scadenza del termine del periodo di prova, il presidente dell'ente, su delibera del consiglio di amministrazione, può disporre la risoluzione del rapporto di impiego sentito il parere della commissione del personale.

La nomina si intende definitiva qualora sia decorso il termine precedente per il periodo di prova così come fissato dal primo comma.

Per gli impiegati provenienti da diversi livelli funzionali, il periodo di prova è ridotto a 6 mesi.

Art. 24.

Mansioni

Il dipendente deve essere adibito alle mansioni della qualifica funzionale per la quale è stato assunto o a quella successivamente acquisita.

Al dipendente possono essere attribuite mansioni diverse da quelle indicate al primo comma, purché nell'ambito del livello di appartenenza, con atto del direttore generale.

Sono riconosciute e permangono valide le posizioni acquisite attraverso mansioni o funzioni affidate da almeno dieci anni con provvedimento formale dell'organo competente.

Art. 25.

Promessa solenne e giuramento

Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere avanti al presidente dell'ente, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività e del pubblico bene ».

Il dipendente, all'atto del conseguimento della nomina, deve prestare davanti al presidente dell'ente, o ad un suo delegato, giuramento in presenza di due testimoni secondo la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività e del pubblico bene ».

Il rifiuto di prestare la solenne promessa ed il giuramento comporta la decadenza dell'impiego.

Art. 26.

Residenza

Il personale risiede nel comune ove ha sede l'ufficio; tuttavia può scegliere la propria residenza in altra località purché ciò sia ritenuto dal direttore generale compatibile con il normale adempimento dei doveri inerenti ai lavori di ufficio.

Art. 27.

Corsi di perfezionamento ed aggiornamento

L'Ente curerà lo svolgimento di corsi di perfezionamento ed aggiornamento per migliorare la formazione del personale.

L'istituzione, l'organizzazione, i criteri di partecipazione e le convenzioni relative sono deliberate dal consiglio di amministrazione.

L'esito favorevole degli esami dei corsi costituisce titolo di merito per la valutazione della professionalità.

Capo III

MOBILITÀ

Art. 28.

Principi della mobilità

La mobilità del personale dell'ente si ispira alle norme contenute nei contratti nazionali per i dipendenti delle regioni, ed è regolata dal presente capo.

Alle relative successive variazioni si provvederà con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta al controllo previsto dalla normativa regionale in materia.

Art. 29.

Mobilità interna

I trasferimenti del personale, all'interno dei servizi e degli uffici e, nell'ambito della stessa sede, da servizio a servizio, sono disposti con provvedimento motivato del direttore generale, previa intesa con il dirigente del servizio di appartenenza e sentita la commissione per il personale.

I trasferimenti che comportano spostamento definitivo dalla sede di servizio sono disposti con provvedimento motivato del presidente sentita la commissione per il personale che deve esprimersi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Art. 30.

Mobilità territoriale e condizioni di svolgimento

In relazione alle esigenze di mobilità e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal comune della precedente sede non oltre 40 chilometri ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

In tale caso l'ente provvederà a rimborsare al dipendente la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal dipendente per recarsi dalla propria residenza alla presidente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

E' impegno dell'ente ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteristiche di flessibilità — nel rispetto del monte ore settimanali obbligatorie — che favoriscano la possibilità dei dipendenti di usufruire dei mezzi pubblici di trasporto di linea.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti nel territorio di dipendenti per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento ai compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di trasporto dell'ente, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto del dipendente.

Art. 31.

Criteri per la mobilità del personale nell'ambito dell'ente

La mobilità esterna disciplinata dal presente articolo si realizza, con provvedimento del presidente, con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione supera la durata di trenta minuti, l'assegnazione alla sede esterna, come sopra definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione, sulla base di criteri oggettivi concordati con le organizzazioni sindacali e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio.

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporta sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di trenta minuti.

Al solo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, l'ente può derogare alle suddette procedure mediante provvedimenti adottati di ufficio per la durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili.

Art. 32.

Mobilità tra enti

Il personale può essere comandato a prestare servizio, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, presso la regione Puglia, presso enti destinatari di delega di funzioni regionali ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvale.

Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli sulla mobilità.

E' consentito, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale, d'intesa con il dipendente interessato, il comando del personale presso altre regioni, altri enti di sviluppo e presso gli enti locali della regione Puglia.

E' consentito, inoltre, il trasferimento del personale di ruolo dall'ente alla regione e viceversa. Il relativo provvedimento è adottato con il consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con l'assenso delle amministrazioni interessate, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale retributivo del dipendente presso l'ente di provenienza.

Art. 33.

Assegnazione temporanea presso organismi cooperativi

L'assegnazione temporanea presso cooperative agricole o altri organismi operanti nel settore, in quanto compatibili con le finalità e funzioni dell'ente, resta disciplinata dalla normativa interna dell'ente stesso e in conformità alle direttive della giunta regionale e viene considerata mobilità ad ogni effetto rientrando nell'interesse e nei compiti istituzionali di assistenza dell'ente.

Essa viene disposta con delibera del consiglio di amministrazione nella quale sono specificati compiti e limiti della stessa assegnazione.

Capo IV

ORARIO DI SERVIZIO - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITÀ LAVORO STRAORDINARIO

Art. 34.

Orario di lavoro

Il dipendente dell'ente è tenuto all'esatta osservanza dell'orario di lavoro, che è fissato in 36 ore settimanali.

La distribuzione, l'articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ente, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, con i criteri e le modalità previste per i dipendenti regionali.

Art. 35.

Riposo settimanale

Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica e non presta servizio negli altri giorni festivi di cui al successivo articolo.

Il riposo settimanale dei dipendenti che per inderogabili necessità di servizio debbano prestare la propria opera la domenica o in altro giorno festivo, è fissato in un giorno feriale della stessa settimana o di quella immediatamente successiva.

L'attività prestata per turni di servizio in giorni festivi diversi dalla domenica dà diritto alla corresponsione dei compensi stabiliti per il lavoro straordinario festivo quando non sia possibile concedere il riposo compensativo entro la stessa settimana o quella immediatamente successiva.

Art. 36.

Festività

Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, la ricorrenza del Patrono della località in cui il dipendente presta la propria attività di servizio, il giorno successivo alla Pasqua e il 26 dicembre.

Art. 37.

Lavoro straordinario

In relazione ad eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio, il dipendente, su disposizione del direttore generale, è tenuto a prestare la propria opera fuori del normale orario di lavoro entro il limite massimo individuale ed il limite complessivo di spesa previsti dalla normativa vigente per i dipendenti regionali.

I dipendenti prestano servizio in ore diurne, dei giorni feriali dell'intera settimana salvo che, in casi del tutto eccezionali e/o per particolari esigenze di ufficio, si renda necessaria l'istituzione di turni notturni e festivi.

Capo V

FASCICOLO PERSONALE COMMISSIONE PER IL PERSONALE

Art. 38.

Fascicolo personale

Tutti gli atti che riguardano il dipendente sono inseriti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in apposito indice allegato.

Il dipendente ha diritto di prendere visione del proprio fascicolo personale in ogni tempo e chiederne rilascio di copia, anche dopo la cessazione dal servizio; egli deve essere sentito prima della inserzione nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio.

Le sue dichiarazioni sono inserite nel fascicolo.

L'amministrazione non può tener conto di atti non inseriti nel fascicolo e non elencati nell'indice.

Art. 39.

Commissione per il personale

La commissione per il personale ha il compito di pronunziarsi in tutti i casi previsti dal vigente regolamento organico per il personale, di formulare proposte sull'impiego del personale, nonché di esprimere parere in tutti gli altri casi per i quali il presidente ravvisi l'opportunità di chiederlo.

La commissione è istituita dal consiglio di amministrazione, è presieduta dal presidente dell'ente o da un suo delegato, dura in carica un biennio ed è composta da:

due membri del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso;

consigliere di amministrazione rappresentante del personale;

direttore generale;

dirigente del servizio personale;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale e che potranno essere sostituiti in ogni momento dai sindacati che effettuano la nomina.

Funge da segretario, senza diritto di voto, un funzionario del servizio personale designato dal consiglio di amministrazione dell'ente.

I componenti della commissione per il personale non potranno far parte contemporaneamente della commissione di disciplina.

Capo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 40.

Trattamento economico

Al personale dell'ente assunto dalla data di entrata in vigore della presente legge e attribuito il trattamento economico iniziale di livello che compete al personale regionale ai sensi della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22, così come stabilito nell'allegata tabella *E*.

Il personale dell'ente ha diritto al trattamento economico derivante da tutte le modificazioni che sono o saranno apportate a quelle dei dipendenti regionali. Alle relative variazioni si provvederà con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta al controllo previsto dalla normativa regionale in materia.

Al direttore generale, per la durata del mandato, va corrisposta, a norma della legge regionale n. 32 del 28 ottobre 1977, l'indennità di funzione pari a quella riconosciuta al coordinatore di settore del ruolo regionale di cui alla legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

L'emolumento di cui al precedente comma non è pensionabile per il personale iscritto alla cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali.

Art. 41.

Onnicomprensività del trattamento economico

In attuazione del principio dell'onnicomprensività e della chiarezza retributiva, ai dipendenti dell'ente compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e della progressione economica orizzontale inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, inerenti alla qualifica posseduta e svolta nell'interesse o in rappresentanza dell'ente ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, dell'indennità di missione, di trasferimento e della indennità di funzione.

Agli stessi dipendenti spettano, inoltre, l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, determinate con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.

Art. 42.

Progressione economica

Lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dall'articolo precedente è suscettibile di incrementi per classi e scatti alle condizioni e nelle misure sottoindicate:

a) otto classi biennali di importo pari all'8% del valore iniziale di livello;

b) scatti periodici biennali del 2,50% da attribuire dopo l'VIII classe, calcolati sullo stipendio iniziale di livello aumentato del valore delle classi.

Il numero degli scatti biennali è determinato in modo da garantire il raggiungimento della identica quantità di incremento economico realizzabile nel corrispondente livello funzionale al quarantesimo anno di anzianità.

In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50% alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibili all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

Le classi e gli scatti degli stipendi sono attribuiti con decorrenza dal primo del mese di maturazione della prescritta anzianità in analogia di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Su richiesta del dipendente che non abbia demeritato, il comitato esecutivo, sentita la commissione per il personale, autorizza la corresponsione di uno scatto biennale di stipendio anticipato, una sola volta nel corso del rapporto di impiego.

Art. 43.

Retribuzione del lavoro straordinario

La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{retribuzione iniziale di livello} + \text{rateo 13}^{\text{a}}\text{ mensilità}}{175}$$

maggiorata del 15%.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è maggiorata del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la retribuzione è maggiorata del 50%.

Le misure, così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/75 dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.

Per retribuzione iniziale di livello si intende quella in vigore al 1° ottobre 1978, come stabilito nella allegata tabella *N*).

Art. 44.

Lavoro ordinario, notturno e festivo

Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 600 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di L. 675 elevato a L. 1.000 per il servizio orario notturno festivo.

La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

I compensi di cui al presente articolo, per il personale iscritto alla cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

Art. 45.

Trattamento di missione, di trasferimento e di prima sistemazione

Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione è disciplinato dalle norme di cui alla legge 26 luglio 1978, n. 417, al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1976, n. 513, all'apposita legge regionale e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legato alla natura e alla entità dei compiti da svolgere.

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti autorizzabili.

Art. 46.

Indennità integrativa speciale e quote di aggiunta di famiglia

Le retribuzioni vengono adeguate trimestralmente al costo della vita modificando l'ammontare della indennità integrativa speciale come per i dipendenti civili dello Stato in attività di servizio.

Le quote di aggiunta di famiglia competono nella misura e con le forme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 47.

Equo indennizzo

L'ente, per infermità riconosciuta da cause di servizio, corrisponde al dipendente non soggetto all'obbligo della iscrizione all'I.N.A.I.L. un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita.

Valgono al riguardo le norme contenute nell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e negli articoli 48, 49, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Si intendono estese tutte le modifiche che le predette norme possono subire nel loro specifico settore di applicazione.

Capo VII

ASSENZE DAL LAVORO

Art. 48.

Congedo ordinario

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario, per ferie, irrinunziabile e retribuito di 26 giornate lavorative; in tale congedo sono comprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Al dipendente sono attribuite altresì quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della predetta legge n. 937.

Il congedo può essere goduto in più periodi, uno dei quali dovrà comprendere non meno di quindici giorni. Il congedo deve essere concesso a meno che non ostino eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio.

Il godimento del congedo ordinario è interrotto qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave adeguatamente documentato. Il godimento del congedo ordinario è interrotto anche dall'impossibilità dell'amministrazione di fronteggiare altrimenti esigenze di servizio eccezionali ed indifferibili.

I congedi ordinari per ferie non fruiti nel corso dell'anno, per comprovate esigenze di servizio, possono essere goduti entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

L'impiegato assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate di congedo proporzionale al periodo di servizio che presterà nell'anno.

Il congedo ordinario retribuito per ferie non può tuttavia essere usufruito durante i primi tre mesi del periodo di prova.

Il congedo ordinario retribuito per ferie per il personale degli uffici periferici va richiesto ai dirigenti degli uffici di appartenenza. Questi ultimi inoltreranno le loro richieste ai rispettivi dirigenti di servizio.

I dirigenti di servizio indirizzeranno le loro domande al direttore generale. L'impiegato la cui domanda non sia stata accolta ha diritto di ripetere la richiesta al direttore generale; i dirigenti di servizio al presidente.

Art. 49.

Congedo straordinario

Il dipendente ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali:

a) per contrarre matrimonio: nella misura di giorni 15 continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

b) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

c) per cure: fino a un mese per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra e per servizio, previa esibizione di idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

d) per gravi motivi: fino a cinque giorni all'anno;

e) per cura ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

f) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre '71, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

g) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato;

h) per esami: fino a venti giorni nell'anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi o di abilitazioni, oltreché nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 chilometri dalla residenza.

I congedi sono concessi con provvedimento del direttore generale.

Art. 50.

Congedo straordinario non retribuito

Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti nei seguenti casi:

a) per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia: fino ad un anno;

b) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni dopo il primo mese di congedo retribuito.

Il presente congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

Art. 51.

Assenze per malattie, per cure termali, idropiniche ed elioterapiche

In caso di malattia il dipendente è considerato assente giustificato ed ha diritto al seguente trattamento economico:

nei primi tredici mesi: intero;

nei successivi sette mesi: ridotto al 50%.

Sono a carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza mentre restano a carico dell'amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli, unitamente all'onere intero per il trattamento assistenziale.

Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

Per motivi di particolare gravità, il comitato esecutivo, sentita la commissione per il personale, può consentire al dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti dal primo comma, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all'ufficio e/o servizio di appartenenza, indicando il proprio recapito.

L'assenza per malattia è documentata a mezzo di certificazioni mediche che ne attestino la natura e la presumibile durata.

Il dipendente, salvo casi di comprovato impedimento, deve far pervenire la certificazione al servizio e/o ufficio di appartenenza entro il terzo giorno dall'inizio della malattia.

Per malattia di durata non superiore a due giorni non v'è obbligo di produrre la certificazione medica, salvo richiesta dell'ente.

I dirigenti dei servizi e/o uffici di appartenenza possono disporre gli accertamenti sanitari per il controllo della malattia denunciata.

Gli accertamenti saranno espletati attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizioni di provvedere, a mezzo dell'ufficiale sanitario o dal medico, designato da un ospedale a scelta dell'amministrazione.

L'eventuale contenzioso è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Successivamente, agli stessi fini, ci si avvarrà delle strutture delle unità sanitarie locali competenti per territorio.

Qualora l'esistenza e l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alle dispense dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari servizi, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale retributivo od a livello inferiore.

In quest'ultimo caso il dipendente avrà diritto a conservare il trattamento economico in godimento.

La disciplina contenuta nel presente articolo è estesa alle assenze per cure termali, idropiniche ed elioterapiche.

La durata delle predette assenze non eccederà i 15 giorni, da fruire in continuità ed una sola volta nell'anno solare.

Almeno trenta giorni prima dell'allontanamento, i dipendenti interessati faranno pervenire e loro istanze ai dirigenti dei servizi e degli uffici di appartenenza, onde si predispongano appositi turni.

Le istanze indicheranno i periodi di assenza ed, a mezzo della certificazione sanitaria da allegare, preciseranno la natura delle cure prescritte, ovvero del soggiorno climatico ritenuto necessario.

Alla ripresa del servizio, i dipendenti che hanno fruito di cure produrranno un atto, datato e firmato dall'amministrazione termale, dal quale risultino i giorni di inizio e di fine del ciclo curativo, oltre la specificazione delle cure praticate.

Coloro che hanno effettuato un soggiorno climatico produrranno la certificazione redatta dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario della località prescelta per attestare le date di inizio e di fine del soggiorno curativo.

Ai dipendenti che dimostrino l'avvenuto soggiorno sul luogo delle cure in stabilimenti termali e località climatiche che distino almeno 100 chilometri dal comune di residenza, saranno concessi, in aggiunta, due ulteriori giornate di assenza giustificata in relazione ai viaggi di andata e ritorno.

Per le distanze superiori ai 100 chilometri, la quantificazione delle giornate aggiuntive avverrà sulla base dell'art. 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 52.
Permessi

L'impiegato, per esigenze personali o familiari, può assentarsi dal servizio per una parte dell'orario giornaliero, previa autorizzazione del responsabile diretto dell'ufficio.

Il permesso da uno a cinque giorni è accordato dal direttore generale, per comprovate esigenze personali e familiari. Tali permessi non possono supérare complessivamente cinque giorni in un anno.

Art. 53.
Cumulo dei periodi di assenza

Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorre un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare nel quinquennio i 32 mesi.

Art. 54.
Lavoratori studenti

I dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 20 marzo 1970, n. 300, hanno diritto, per la frequenza di corsi legali di studio, ad un massimo individuale di 150 ore per anno scolastico con l'obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta.

L'istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore alle 35 unità di personale per ciascun anno scolastico. I dipendenti di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 20 marzo 1970, n. 300, non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 55.
Svolgimento di incarichi pubblici

L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato, prevista dall'art. 2 della legge n. 1078 del 12 dicembre 1966 o da altre norme legislative, non potrà eccedere le dodici ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a diciotto ore settimanali.

L'Ente, in accordo con le locali associazioni ANCI-UPI, procederà, con atto separato, a fissare i modi ed i limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alla entità degli incarichi svolti.

Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.

Capo VIII

DOVERI DELL'IMPIEGATO

Art. 56.
Doveri dell'impiegato

Nei confronti dell'amministrazione l'impiegato è tenuto a prestare la propria opera per tutto l'orario stabilito e deve esprimere nell'assolvimento delle proprie mansioni spirito di iniziativa, capacità decisionale, autocontrollo.

Salvo quanto disposto dalla legge sui procedimenti amministrativi, l'impiegato non può fornire a chi non ne abbia diritto informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'amministrazione o per i terzi.

L'impiegato non può esercitare alcun commercio, industria o professione né assumere incarichi alle dipendenze di privati o enti pubblici.

L'impiegato che si trovi nelle situazioni previste dal comma precedente è dichiarato decaduto, se la situazione di incompatibilità non cessa nel termine indicato in apposita diffida.

Sono fatte salve comunque le sanzioni disciplinari.

Art. 57.
Incompatibilità e cumulo di impieghi

Ai dipendenti è estesa la disciplina sancita dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, intendendosi sostituito il consiglio di amministrazione dell'ente allo Stato e il presidente dell'ente, al Ministro/Consiglio dei Ministri.

In ogni caso, gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati in rappresentanza dell'ente a partecipare a commissioni o comunque a compiere prestazioni, anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri enti, sono versate dagli enti medesimi su apposito fondo da gestirsi a parte dalla commissione del personale, con apposito regolamento.

Ai dipendenti, in quanto dovuti, spettano l'indennità di missione, il rimborso spese e il compenso per prestazioni di lavoro straordinario che sono a carico e liquidati dagli enti interessati.

Capo IX

DISCIPLINA

Art. 58.
Sanzioni disciplinari

L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) la nota di demerito;
2) la riduzione dello stipendio;
3) la sospensione disciplinare dal servizio;
4) la sospensione cautelativa;
5) la destituzione.

Art. 59.
Nota di demerito

La nota di demerito viene inflitta con atto del presidente, su proposta del direttore generale, per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.

Art. 60.
Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio viene inflitta con delibera del consiglio di amministrazione, sentita la commissione di disciplina, per grave negligenza, per contegno scorretto verso il pubblico e gli amministratori nell'esercizio delle funzioni, non può superare il quinto dello stipendio nè avere durata superiore a sei mesi.

Art. 61.
Sospensione cautelare facoltativa

In pendenza di procedimenti penali a carico del dipendente per reati che non consentono la conservazione del rapporto fiduciario, il dipendente, su delibera motivata del consiglio di amministrazione, sentita la commissione di disciplina, può essere sospeso dall'impiego fino all'esito definitivo del giudizio penale, salvo motivata riammissione in servizio.

Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Art. 62.
Sospensione disciplinare dal servizio

La sospensione disciplinare dal servizio viene inflitta dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione di disciplina, per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente riduzione dello stipendio e per violazione del segreto di ufficio e consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio da 1 a 6 mesi.

Al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Art. 63.
Destituzione

La destituzione, con delibera motivata del consiglio di amministrazione, sentita la commissione di disciplina, può essere inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze previste dai precedenti articoli, per violazione dolosa nei doveri di ufficio con pregiudizio dell'ente, di altri enti pubblici e privati o di privati, per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per delitti contro la fede

pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale; per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita; per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Le sentenze di condanna per i reati di cui al precedente comma, devono essere passate in giudicato.

Art. 64.
Commissione di disciplina

La commissione di disciplina è composta da due componenti scelti tra magistrati e docenti di discipline giuridiche di cui uno con funzioni di presidente, designati dal consiglio di amministrazione dell'ente, su proposta del presidente e da un dipendente designato dalla commissione per il personale che non sia di qualifica inferiore a quella degli inquisiti

Il segretario viene designato dal consiglio di amministrazione.

La commissione svolge i compiti attribuiti alla commissione di disciplina dalle norme riguardanti gli impiegati civili dello Stato.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, intendendosi sostituito al Ministro il presidente ed al capo del personale il direttore generale.

La commissione è nominata con deliberazione del consiglio di amministrazione e dura in carica un biennio.

Capo X

PATROCINIO LEGALE

Art. 65.
Patrocinio legale

L'ente assicura il patrocinio legale ai propri dipendenti nei casi e con modalità analoghe a quelle previste per i dipendenti regionali ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16.

Capo XI

LIBERTA' SINDACALI

Art. 66.
Diritti sindacali

Il diritto di assemblea, di trasferimento di rappresentanti sindacali, i permessi per attività sindacale, il diritto di affissione, l'uso dei locali per attività sindacali, la raccolta dei contributi sindacali, sono regolati dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 in quanto compatibili con le norme vigenti in materia di impiego statale.

Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dal comitato esecutivo, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate.

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la trattenuta sulle retribuzioni sarà limitata alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

In tal caso la trattenuta per ogni ora sarà pari alla misura oraria del lavoro straordinario — senza le maggiorazioni — aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

Art. 67.
Tutela dei dirigenti della rappresentanza sindacale

I nominativi dei dirigenti delle rappresentanze sindacali, nel numero di cui alla normativa statale dovranno essere comunicati al presidente dalle singole organizzazioni.

Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali può essere disposto sentita l'associazione sindacale di appartenenza e per motivata esigenza organizzativa aziendale.

Art. 68.
Informazioni - Locali rappresentanze sindacali e relative affissioni

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali e al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, l'ente assicura una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti dell'ente stesso.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di sindacati regionali aziendali.

Presso la sede centrale viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali.

L'ente pone, altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia all'interno della sede provinciale.

Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa, sia superiore a dieci, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali dei dipendenti, l'esercizio della attività sindacale e del diritto di sciopero.

Art. 69.
Contributi sindacali

I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata, all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale, dalle organizzazioni di categoria.

La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro quindici giorni secondo le modalità indicate dalle organizzazioni.

Art. 70.
Aspettativa o permessi per motivi sindacali

I dipendenti che ricoprono cariche sindacali nazionali possono essere collocati in aspettativa per motivi sindacali o ottenere permessi retribuiti secondo la previsione della norma statale vigente in materia.

Capo XII

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO - TRATTAMENTO QUIESCENZA E PREVIDENZA

Art. 71.
Cause di cessazione del rapporto

La cessazione del rapporto d'impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari, avviene:

1) per collocamento a riposo;
2) per dimissioni volontarie;
3) per decadenza;
4) per dispensa dal servizio.

I provvedimenti di collocamento a riposo, di accettazione delle dimissioni volontarie e di destituzione sono adottati dal presidente.

Gli altri provvedimenti di risoluzione del rapporto sono adottati dal comitato esecutivo.

I provvedimenti di cessazione dal servizio non conseguenti al raggiungimento del limite di età o per dimissioni volontarie sono adottati sentita la commissione per il personale.

Art. 72.
Collocamento a riposo

Il dipendente è collocato a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 73.
Dimissioni volontarie

L'impiegato può, in qualunque momento, dimettersi dal servizio.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e non hanno effetto se non sono accettate.

L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per gravi motivi di servizio fino a sessanta giorni dalla data della domanda e può essere rifiutata quando il dipendente sia sospeso cautelarmente dal servizio.

Art. 74.
Decadenza

L'impiegato incorre nella decadenza qualora:

a) perda la cittadinanza italiana o vi rinunci;

b) accetti, senza esserne stato autorizzato, una missione od un impiego da una autorità straniera;

c) non assuma o non riassuma, senza giustificato motivo, servizio entro il prefisso termine, o si assenti dall'ufficio per oltre 15 giorni senza giustificato motivo;

d) abbia conseguito il posto producendo documenti falsi o non validi.

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 75.
Dispensa dal servizio

La dispensa dal servizio è disposta, oltre che nei casi già previsti dalla presente legge, anche per:

infermità;

incapacità;

scarso rendimento.

Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine di tempo per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

Il dipendente interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dal comitato esecutivo dell'ente.

Art. 76.
Riammissione in servizio

Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa dal servizio, per motivi di salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione del servizio nel termine prefissatogli, può essere riammesso in servizio con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, su conforme parere della commissione per il personale.

La riammissione in servizio è subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione.

Al dipendente riammesso in servizio è attribuito il livello retributivo e funzionale in godimento all'atto della cessazione dall'impiego. L'anzianità maturata in detto livello anteriormente alla cessazione dall'impiego non si computa ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e della classe di stipendio successiva.

Il periodo di servizio prestato prima della riammissione è valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza, subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a seguito della risoluzione del precedente rapporto maggiorate degli interessi legali.

Art. 77.
Trattamento per l'assistenza, previdenza e quiescenza

Il personale dell'ente è iscritto alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, fatta salva — per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge — la facoltà di optare per il mantenimento dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico.

Per l'assistenza malattia il personale dell'ente viene iscritto all'Ente nazionale previdenza dipendenti da enti di diritto pubblico.

L'indennità di anzianità sarà commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita (a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità) per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'Ente.

Capo XIII

NORME TRANSITORIE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 1977

Art. 78.
Norme di inquadramento con decorrenza 1° gennaio 1977 e fino al 30 settembre 1978

I dipendenti di ruolo dell'ente, in servizio al 1° gennaio 1977, fino al 30 settembre 1978 sono inquadrati, a domanda, nei livelli retributivi e funzionali risultanti dalle tabelle *F* e *G* allegate alla presente legge, secondo la normativa fissata, con apposita regolamentazione, dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

a) corrispondenza tra attività svolta e qualifica funzionale richiesta;

b) possibilità di inquadramento, anche in soprannumero, semprechè, ai posti nelle qualifiche attribuite in soprannumero in un livello, corrispondano altrettanti posti vacanti nelle qualifiche similari di altri livelli;

c) formulazione di graduatorie che tengano conto del titolo di studio, dell'anzianità di servizio, dell'anzianità nelle qualifiche corrispondenti al livello per il quale si concorre, della anzianità nelle qualifiche corrispondenti al livello immediatamente inferiore, nonché della residenza, delle condizioni familiari e personali.

I posti in soprannumero di cui alla lettera *b*) saranno riassorbiti al verificarsi delle vacanze.

In ordine al personale che non risulti utilmente collocato nelle graduatorie di cui alla lettera *c*), si provvederà, nel rispetto del livello retributivo e della qualifica funzionale di spettanza e di ogni altra norma riveniente dalla attuazione della presente legge, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386, con l'inquadramento nel ruolo unico regionale o di altri enti regionali ovvero nei ruoli unici di cui all'art. 6, lettera *b*), della legge 22 luglio 1975, n. 382.

In ordine al personale che nel frattempo ha lasciato il servizio per risoluzione del rapporto di impiego all'inquadramento economico si provvederà, anche d'ufficio, nel rispetto del livello retributivo e della qualifica funzionale di spettanza e di ogni altra norma riveniente dalla attuazione della presente legge.

La commissione per l'inquadramento è nominata dal comitato esecutivo ed è composta da:

presidente: presidente dell'ente o suo delegato;

componenti: due consiglieri di amministrazione;

il consigliere di amministrazione rappresentante del personale;

il direttore generale dell'ente;

quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL;

un magistrato amministrativo o del lavoro;

quattro esperti.

Acquisito il parere della commissione, il comitato esecutivo decide con proprio provvedimento.

Le funzioni di segretario verranno svolte da un funzionario designato dal direttore generale.

Art. 79.
Trattamento economico dal 1° gennaio 1977 al 30 settembre 1978

Al personale dell'ente, inquadrato nei livelli retributivi così come descritto nell'allegata tabella *F*, compete dal 1° gennaio 1977 il trattamento economico iniziale indicato nella allegata tabella *H*; gli stessi dipendenti conseguono il 1° gennaio 1978 il trattamento economico indicato nella allegata tabella *I* fino al 30 settembre 1978.

La progressione economica in ciascun livello retributivo funzionale procede per scatti e classi, secondo le modalità appresso indicate:

a) assegnazione di quattro classi stipendiali, oltre la iniziale, con scadenza al compimento del quinto anno, del nono anno, del quindicesimo anno e del venticinquesimo anno. Il valore delle classi è rispettivamente del 20% per le prime due classi, del 15% per la terza classe e dell'11% per la quarta classe;

b) retribuzione di scati al 2,50% sul trattamento economico iniziale più classe in godimento.

Gli aumenti periodici e le classi di stipendio sono calcolati sulla base del trattamento economico conseguito ai sensi del primo comma.

Art. 80.

Valutazione del servizio

Ai dipendenti dell'Ente in servizio alla data del 1° gennaio 1977 è riconosciuta, agli effetti del trattamento economico, ivi compresa l'attribuzione del livello retributivo e funzionale conseguito a seguito dell'inquadramento, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, una anzianità per il periodo comunque prestato anteriormente all'inquandramento, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, presso lo stesso ente, presso lo Stato o la pubblica amministrazione pari a:

100% se prestato nella carriera corrispondente alla fascia di inquadramento;

75% se prestato nella carirera immediatamente inferiore;

50% se prestato in altre carirere, non di ruolo o comunque prestate.

Il servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di pubbliche amministrazioni dovrà risultare da certificazioni rilasciate dalle amministrazioni di competenza.

Nel caso in cui, nella valutazione della anzianità complessiva computata con le modalità di cui ai comma precedenti e che verra utilizzata ai fini dell'inquadramento, risulti un residuo, questo verrà conteggiato interamente per l'attribuzione dell'aumento periodico di stipendio successivo all'inquadramento medesimo.

Art. 81.

Estenzione al personale dell'ente del trattamento giuridico e dei miglioramenti economici concessi ai dipendenti regionali

Al personale dell'ente, sono estesi il trattamento giuridico ed i miglioramenti economici concessi ai dipendenti regionali, nei modi e nei termini di cui alle leggi regionali 6 maggo 1977, n. 14, 16 giugno 1979, n. 32, 6 agosto 1980, n. 57 e 2 marzo 1981, n. 22, e successive modificazioni.

L'estenzione avviene con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 82.

Assegno personale

I dipendenti che alla data del 31 dicembre 1976 godono di un trattamento economico acquisito più favorevole rispetto a quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza tra i due trattamenti quale «Assegno personale», pensionabile, riassorbibile, con le modalità di cui alla legge n. 1139 del 23 dicembre 1970, art. 3.

Art. 83.

Riconoscimento mansioni superiori

I dipendenti che entro la data del 31 dicembre 1980 svolgevano in forma continuativa, per almeno sei mesi, mansioni superiori a quelle del livello di inquadramento, possono essere inquadrati, a domanda, nel livello immediatamente superiore a quello spettante d'origine, previa valutazione della commissione di cui all'art. 78 e formale istruttoria disposta dal comitato esecutivo dell'ente attraverso i competenti uffici della direzione generale.

La certificazione che attesti le mansioni superiori svolte dovrà essere sottoscritta dal presidente dell'ente su proposta del dirigente del servizio, vistata dal direttore generale; può disporsi, attraverso la direzione generale preventiva istruttoria.

Le domande dovranno essere corredate dalla certificazione di cui al comma precedente e da ogni altra documentazione che il dipendente ritenga di dover produrre e dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al presidente dell'ente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Al fine del riconoscimento dell'idoneità del dipendente al livello per il quale chiede l'inquadramento, la commissione, oltre alle funzioni superiori esercitate, potrà tenere conto del titolo di studio, delle specializzazioni eventualmente ottenute successivamente al conseguimento del titolo di studio, delle idoneità conseguite ai concorsi pubblici anche interni, dell'anzianità di servizio e delle qualifiche ottenute, dei titoli professionali aventi valore legale, delle pubblicazioni originali ed attività di ricerca scentifica, dei meriti acquisiti nel servizio svolto.

Acquisito il parere della commissione, il comitato esecutivo deciderà, con proprio provvedimento, sull'istanza avanzata dal dipendente.

L'eventuale non accoglimento dell'istanza deve essere notificato all'interessato.

L'annessa tabella *L* descrive la declaratoria delle caratteristiche generali di ciascuna fascia funzionale d'inquadramento.

Art. 84.

Trattamento economico dal 1° *ottobre* 1978 *al* 31 *gennaio* 1981

Al personale inquadrato, con effetto dal 1° ottobre 1978 e fino al 31 gennaio 1981, spetta il trattamento economico iniziale annuo lordo di cui alla allegata tabella *N*, ai sensi delle leggi regionali del 13 marzo 1980, numeri 16 e 17.

Art. 85.

Norme di inquadramento con decorrenza 1° *ottobre* 1978

Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 i dipendenti dell'Ente sono inquadrati d'ufficio, nei nuovi livelli funzionali sulla base del rapporto di corrispondenza fissato dall'allegata tabella *C* e relative note esplicative (tabella *P*).

Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 che appartiene al sesto livello di cui all'art. 78, che in applicazione della tabella di corrispondenza *F* avrebbe titolo all'inquadramento del sesto livello, è inquadrato nel settimo livello dal 1° ottobre 1978 qualora alla stessa data risulti in possesso di una anzianità di servizio effettivo di tre anni nel predetto livello o nelle qualifiche ad esso corrispondenti.

Il restante personale inquadrato nel sesto livello ai sensi della allegata tabella *F* con decorrenza 1° ottobre 1978, transiterà nel settimo livello al compimento di un triennio di servizio effettivo maturato nello stesso sesto livello.

A tal fine si valuta anche il servizio prestato in carriera equiparata al livello inferiore nella misura ridotta del 50% e, comunque, per un massimo di un anno e mezzo.

Lo stesso meccanismo economico stabilito dal successivo art. 87 si applica anche nel caso di inquadramento nel settimo livello in data posteriore al 1° ottobre 1978.

E' consentito l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante:

a) dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;

b) dalle qualifiche del quarto livello (142) al quinto livello (167), comprese quelle operaie che in via prevalente e continuativa non svolgano più mansioni operaie;

c) dal quinto livello (167) al sesto livello (178);

mediante concorso interno per titoli riservato al personale in possesso di una anzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza e sia stato inquadrato presso l'Ente con decorrenza da data non posteriore al 1° gennaio 1977.

Viene messo a concorso, ai sensi del comma precedente un numero di posti pari al 50% della dotazione organica, complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30 settembre 1978; in relazione agli eventuali posti soprannumerati che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.

Nel caso che i posti messi a concorso per il passaggio ad uno dei livelli previsti dal quinto comma non risultino assegnabili, in parte per mancanza di idonei, la parte residuale dei posti stessi è portata in aumento a quelli da assegnare per il passaggio agli altri due livelli funzionali ove le rispettive graduatorie presentino eccedenza di idònei rispetto ai posti messi a concorso.

L'inquadramento del nuovo livello a seguito del concorso interno ha la decorrenza giuridico-economica dal 1° ottobre 1978. Al personale inquadrato al VI livello non si applica il disposto di cui al secondo comma del presente articolo.

In tutti i casi restano immutati gli effetti economici dello inquadramento, così come stabilito nell'art. 84.

I titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi di cui agli articoli precedenti, sono costituiti, ad esclusione di ogni altro, dall'anzianità di servizio e dai titoli di studio posseduti secondo il seguente punteggio:

a) anzianità di servizio di ruolo o non di ruolo nella qualifica o carriera di appartenenza o corrispondente in base alla equiparazione di cui alla tabella *F* per ogni anno di servizio punti 1, 2; la frazione di mese superiore a giorni quindici viene valutata a mese intero;

anzianità di servizio di ruolo o non di ruolo in qualifiche o carriera inferiore a quella di appartenenza o corrispondente punti 0,6 per ogni anno di servizio;

b) titoli di studio: 5 punti per il possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica rivestita; 10 per il possesso del titolo di studio prescritto per il livello da assegnare.

A parità di merito, nella valutazione dei candidati, si dovrà tener conto del carico familiare.

Entro trenta gorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti che intendono partecipare ai concorsi di cui agli articoli precedenti devono, a pena di decadenza, avanzare formale istanza al Presidente corredata dalla documentazione relativa ai titoli posseduti fra quelli specificati nei precedenti comma.

L'anzianità di servizio è accertata dall'Amministrazione attraverso l'esame del fascicolo personale.

La valutazione dei titoli e la conseguente formazione della graduatoria sono predisposti a cura della commissione per lo inquadramento di cui all'art. 78.

La graduatoria è approvata dal comitato esecutivo.

In base all'ordine di graduatoria, il comitato esecutivo dispone l'inserimento dei vincitori nel competente livello funzionale.

Restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento così come stabilito dalla presente legge.

E' in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del quinto comma del presente articolo il personale che, comunque, abbia avuto un riconoscimento di livello superiore ai sensi dell'art. 83.

Art. 86.
Progressione economica nell'ambito di ciascun livello retributivo-funzionale dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981

La progressione economica in ciascun livello retributivo-funzionale, con effetto dal 1° ottobre 1978, procede per scatti e classi, secondo le modalità appresso indicate:

a) assegnazione di cinque classi stipendiali, oltre la iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16% costante sull'iniziale del livello;

b) attribuzione di scatti del 2,50% sul trattamento economico iniziale più classe in godimento. Gli scatti si conseguono ogni biennio e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe.

Gli scatti biennali, anche virtuali, possono essere anticipati, a domanda a seguito della nascita di figli.

Art. 87.
Inquadramento nella posizione economica

La posizione economica individuale nel livello d'inquadramento, previsto nel precedente art. 84, è determinata sommando i seguenti elementi:

a) stipendio tabellare lordo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi acquisiti;

b) eventuali assegni personali pensionabili;

c) aggiunzione senza titolo pari a quella spettante ai sensi del successivo art. 88.

La posizione giuridica nel livello d'inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.

Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il « maturato in itinere » consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe, rapportato ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo comma.

Al fine della determinazione del « maturato in itinere » lo stipendio iniziale di cui alla tabella *N* è quello corrispondente al secondo parametro retributivo di cui alle tabelle *H* ed *I* vengono considerati quali classi di stipendio.

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a quindici giorni;

b) si calcola l'incremento monetario che, nella progressione economica orizzontale prevista dal precedente art. 79, deriva dallo scatto della retribuzione (o secondo parametro retributivo) immediatamente successiva agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento; se il dipendente nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto biennale si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultima classe o scatto maturato;

c) qualora i ratei di scatto e di classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale prevista dal precedente art. 79 e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 — definiti nel loro valore con la procedura prevista alle lettere *a*) e *b*) — sommati alla posizione economica individuale come determinata dal primo comma del presente articolo, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;

d) qualora, a seguito dell'operazione di cui alla precedente lettera *c*), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il « maturato in itinere », sommato all'eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita.

Ove dal saldo della operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50% dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente, i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità;

e) nel caso che, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto *c*), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o di classe immediatamente successiva, in tal caso detta frazione si rapporta allo incremento economico mensile derivante dal conseguimento della ulteriore posizione stipendiale di scatto classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta se eccedente del 50% dell'incremento mensile stesso i tempi di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità.

Qualora la posizione economica individuale maggiorata del « maturato in itinere » risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

Art. 88.
Aggiunzione senza titolo

La ulteriore disponibilità economica ai fini di perequazione viene utilizzata garantendo a ciascun dipendente i seguenti importi mensili lordi comprensivi delle somme attribuite con legge regionale 5 maggio 1977, n. 14 sulla base delle retribuzioni iniziali, di cui alla tabella *I* in atto al 30 settembre 1978, non tenendo conto dell'indennità integrativa speciale:

fino a 2.000.000 annui L. 55.000 mensili;

fino a 3.000.000 annui L. 47.000 mensili;

fino a 4.000.000 annui L. 43.000 mensili;

oltre 4.000.000 annui L. 40.000 mensili.

Art. 89.
Trattamento e progressione economica nell'ambito di ciascun livello retributivo-funzionale dal 1° febbraio 1981

Al personale inquadrato, con effetto dal 1° febbraio 1981, spetta il trattamento economico iniziale annuo lordo di cui all'allegata tabella *E*, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22.

La progressione economica in ciascun livello retributivo-funzionale, con effetto 1° febbraio 1981 procede per classi e scatti, secondo le modalità di cui al precedente art. 42.

Art. 90.

Anticipazione dei benefici contrattuali - Beneficio per riparametrazione professionale - Valutazione dell'anzianità

Per l'anno 1979 a ciascun dipendente dell'ente, assoggettata alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali, è corrisposta la somma, una tantum, di L. 120.000 in relazione al servizio effettivamente prestato nei dodici mesi.

Per l'anno 1980 al medesimo personale vengono attribuiti, per dodici mensilità i seguenti benefici economici:

Parametri iniziali	Benefici mensili
—	—
100	L. 45.000
116	» 45.000
130	» 50.000
142	» 50.000
167	» 55.000
178	» 55.000
220	» 65.000
333	» 95.000

Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981.

Per la 13ª mensilità il beneficio sopra specificato è ridotto del 50%.

Le stesse somme spettanti al personale vengono, altresì, erogate in relazione al servizio effettivamente prestato, anche al personale assunto con incarico con contratto a tempo determinato.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale dell'ente è attribuito un beneficio economico mensile per dodici mensilità, a titolo di riparametrazione, come di seguito specificato:

Livelli funzionali	Benefici mensili
—	—
I	L. 45.000
I (dopo sei mesi)	» 51.500
II	» 51.500
III	» 55.000
IV	» 61.200
V	» 101.250
VI	» 128.700
VII	» 133.600
VIII	» 180.416

L'anzianità di servizio effettivamente reso presso l'ente e quella precedente presa a base dell'art. 80 per la ricostruzione della carriera viene valutata con la stessa decorrenza 1° febbraio 1981 nella misura di L. 800/mese-anno.

Art. 91.

Inquadramento nei nuovi livelli funzionali retributivi dal 1° febbraio 1981 - Assegno ad personam

A decorrere dal 1° febbraio 1981 l'inquadramento economico nel livello spettante avviene in base al maturato economico così costituito:

a) stipendio in godimento al 31 gennaio 1981' comprensivo di scatti e classi acquisite, con esclusione dei benefici concessi, a titolo di anticipazione per gli anni 1979 e 1980;

b) beneficio per riparametrazione di cui al precedente articolo 90, comma sesto, calcolato per dodici mensilità;

c) valutazione dell'anzianità complessiva di servizio ai sensi del precedente art. 80 nella misura prevista di L. 800 mese per anno di servizio e per dodici mesi.

La posizione economica nel livello è determinata dall'art. 87 precedente.

Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento dopo aver detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godimento in virtù dell'applicazione dei precedenti articoli 84 e 85 vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile di cui al comma secondo dell'art. 90 ed il beneficio mensile da anticipazione di cui al comma sesto dello stesso art. 90.

L'eventuale parte residua viene assorbita con i futuri miglioramenti.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale ... L. 72.000
semestrale ... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale ... L. 100.000
semestrale ... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale ... L. 96.000
semestrale ... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale ... L. 85.000
semestrale ... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale ... L. 165.000
semestrale ... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* ... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali ... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 65.000
Abbonamento semestrale ... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 92.
Fondo di previdenza

Il « Fondo di previdenza », ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 marzo 1975, n 70, è conservato limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data del 3 aprile 1975, data di entrata in vigore della richiamata legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 93.
Personale delle gestioni « La Moschella » e « Passo di Corvo »

Il personale dipendente dalle gestioni « La Moschella » e « Passo di Corvo », in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1980, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrato nei ruoli dell'ente.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma, in relazione al titolo di studio posseduto al momento dell'assunzione ed alla relativa qualifica di assunzione, sarà effettuato previo prova concorsuale di idoneità su materie previste da apposita delibera adottata dal comitato esecutivo.

Il concorso sarà svolto dalla commissione di cui all'art. 20.

L'inserimento in ruolo degli idonei avverrà il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della relativa graduatoria, che sarà approvata con provvedimento del comitato esecutivo.

Capo XIV

NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 94.
Benemerenze belliche e patriottiche

Al personale dell'ente sono estesi, in quanto applicabili, i benefici in materia bellica e patriottica previsti dalle disposizioni in vigore per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 95.
Decorrenza

La decorrenza degli effetti giuridici ed economici previsti nella presente legge è fissata all'unica data del 1° gennaio 1977.

Le misure del trattamento di missione e di trasferimento, dell'equo indennizzo e dei compensi per lavoro straordinario trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 96.
Rinvio

Per quanto non contemplato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni legislative vigenti per i dipendenti della regione Puglia.

Art. 97.
Personale comandato presso l'ente

Il personale di ruolo proveniente da altri enti di sviluppo, comandato presso l'ente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può, a domanda, essere inquadrato, unitamente al personale dell'ente, con le medesime modalità ed alle stesse condizioni, valutando l'anzianità di servizio maturata presso lo Stato o pubbliche amministrazioni.

La relativa domanda, corredata dall'attestazione del servizio svolto presso l'ente di sviluppo di provenienza e da ogni altra documentazione, dovrà essere presentata, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al presidente dell'ente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 98.
Norme finali

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge si intende abrogata.

Art. 99.
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con le disponibilità di cui ai capitoli 11 e 12 - cat. II - Spese per il personale, del bilancio di previsione relativo all'esercizio 1982.

Per gli esercizi successivi si farà fronte con le disponibilità dei corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Art. 100.
Norma transitoria - Pubblici concorsi

In fase di prima attuazione della presente legge, definito l'inquadramento nei livelli retributivi e funzionali dei dipendenti di ruolo, il consiglio di amministrazione dell'ente può sottoporre all'approvazione della giunta regionale, motivata delibera perché siano banditi pubblici concorsi nell'ambito del 40 % dei posti disponibili.

Con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente, sottoposta all'approvazione della giunta regionale, potranno essere banditi pubblici concorsi per la copertura dei posti in organico che, nei corrispondenti livelli retributivi e funzionali, si renderanno vacanti a seguito del collocamento a riposo d'ufficio o a domanda del personale dipendente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bolletino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 19 marzo 1982

QUARTA

(*Omissis*).

(2151)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821480)